



seduta del
31/10/2012
delibera
1536

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

A.DUNANZA N. 144 LEGISLATURA N. IX

DE/LU/IAF 0 NC
 Oggetto: Approvazione della disciplina regionale per l'applicazione dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale secondo le disposizioni dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 167 del 14 settembre 2011, in attuazione della DGR n. 1196 del 01/08/2012

Prot. Segr. 1704

Mercoledì 31 ottobre 2012, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, convocata d'urgenza.

Sono presenti:

- PAOLO PETRINI Vicepresidente
- ANTONIO CANZIAN Assessore
- SANDRO DONATI Assessore
- PAOLO EUSEBI Assessore
- SARA GIANNINI Assessore
- MARCO LUCHETTI Assessore
- LUCA MARCONI Assessore
- ALMERINO MEZZOLANI Assessore
- LUIGI VIVENTI Assessore

Sono assenti:

- GIAN MARIO SPACCA Presidente
- PIETRO MARCOLINI Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza, in assenza del Presidente della Giunta regionale il Vicepresidente Paolo Petrini. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Elisa Moroni.

Riferisce in qualità di relatore l' Assessore, Marco Luchetti.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: IAF
- alla P.O. di spesa: /
- al Presidente del Consiglio regionale *M. Moroni*
- alla redazione *16/11/2012*

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____


L'INCARICATO

REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI
 Sezione Regionale di Controllo per le Marche
 ANCONA

05 NOV 2012

Reg. _____ Fog. INCARICATO

CORTE DEI CONTI



0002653-09/11/2012-SC_MAR-T71-A



seduta del 31 OTT 2012

delibera 1536

2

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

OGGETTO: Approvazione della disciplina regionale per l'applicazione dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale secondo le disposizioni dell' articolo 3 del D. Lgs. n. 167 del 14 settembre 2011, in attuazione della DGR n. 1196 del 01/08/2012

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Industria Artigianato Istruzione, Formazione e Lavoro, dal quale si rileva la necessità di adottare il seguente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio industria Artigianato Istruzione, Formazione e Lavoro che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica; e che dallo stesso non deriva né può derivare impegno di spesa a carico della Regione,

VISTI gli articoli 28 e 38 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

- di approvare la disciplina regionale per l'applicazione dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale secondo le disposizioni dell'articolo 3 del D. Lgs. n. 167 del 14 settembre 2011, in attuazione della DGR n. 1196 del 01/08/2012 .

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. ssa Elisa Moroni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Dott. Gian Mario Spacca)



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Servizio Industria Artigianato Istruzione Formazione e Lavoro

NORMATIVA E ATTI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO

Legge 19 gennaio 1955, n. 25 *Disciplina dell'apprendistato*

Legge 24 giugno 1997 n. 196 *Norme in materia di promozione dell'occupazione*

Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 *Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla l. 14 febbraio 2003, n. 30*

Legge Regionale 25 gennaio 2005, n. 2 *Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.*

DGR n. 976 del 1/08/2005 *"Disciplina applicativa dell'apprendistato professionalizzante"*

Decreto Legislativo 14 settembre 2011 n. 167, contenente *"Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247"*

Legge regionale 17 maggio 2012, n. 14 *"Modifica alla Legge regionale 25 gennaio 2005, n. 2 "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro".*

DGR n. 1196 del 01/08/2012 *"Approvazione schemi di accordo tra la Regione Marche e le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro le Università, Fondazioni ITS e l'Ufficio scolastico Regionale per la disciplina dell'apprendistato secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 167 del 14 settembre 2011*

DGR n. 1365 del 01 ottobre 2012 *Approvazione della disciplina regionale per l'applicazione dell'apprendistato professionalizzante o di mestiere dell'apprendistato di alta formazione e ricerca secondo le disposizioni degli art. 4 e 5 del D.Lgs. n. 167/2011.*

MOTIVAZIONE

Il contratto di apprendistato, introdotto dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, ha subito nel corso degli anni numerose modificazioni, in particolare dalla legge 24/6/1997 n. 196, poi dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, con il quale tende a diventare il principale canale di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro secondo percorsi formativi necessari per lo sviluppo delle competenze del lavoratore e per la produttività del lavoro.

Di recente la materia è stata oggetto di un riordino complessivo mediante il decreto legislativo 14 settembre 2011 n. 167, contenente *"Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247"*, che abroga la legge 25/1955, l'art. 16 (Apprendistato) della *"legge Treu"* del 1997, nonché il capo I del titolo VI, del decreto legislativo 276/2003 contenente la disciplina del contratto di apprendistato secondo le tre tipologie sopra descritte.

Il Testo unico definisce l'apprendistato come contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani e mantiene la classica suddivisione delle tre tipologie di contratto innovandole, che ora sono così definite:

- apprendistato per ottenere la qualifica e il diploma professionale, anche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione destinato ai giovani di età compresa tra 15 e 25 anni
- apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, destinato ai giovani di età compresa tra 18 e 29 anni per il conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali mediante assunzione in tutti i settori di attività, pubblici e privati. La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità dell'azienda, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dall'offerta formativa pubblica,



seduta del 31 OTT 2012

delibera 1536

4

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

interna o esterna alla azienda, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenuto conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista (art. 4 TU);

- apprendistato di alta formazione e di ricerca, destinato ai giovani che dai 18 ai 29 anni intendono acquisire un diploma di istruzione secondaria superiore, titoli di studio universitari, e dell'alta formazione, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali. (art. 5 TU)

In data 14 maggio 2012 è stata approvata la proposta di legge sull'apprendistato che, adeguando la precedente legge regionale n.2 del 2005, ha recepito il decreto legislativo 167/2011.

Con la DGR n. 1196 del 01/08/2012 sono stati approvati gli schemi di accordo per le tre tipologie di apprendistato tra la Regione Marche e le Parti sociali interessate.

In data 24 settembre 2012, gli accordi sono stati sottoscritti dall'Assessore regionale alle Politiche del Lavoro Marco Luchetti con le varie rappresentanze sociali.

Con la DGR n. 1365 del 01 ottobre 2012 la Giunta ha disciplinato l'operatività dell'apprendistato professionalizzante e dell'alto apprendistato.

E' pertanto necessario procedere alla definizione di una disciplina regionale che rende operativo il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale di cui all'art. 3 del TU, la cui principale finalità è quella di contrastare la dispersione scolastica attraverso il conseguimento di una qualifica professionale alternando formazione e lavoro anche per l'assolvere l'obbligo di istruzione.

Al riguardo, nel documento allegato al presente atto, assume un rilievo particolare la redazione del Piano Formativo Individuale (PFI) di cui viene proposto un *format* utilizzabile dalle aziende e dagli Enti di Formazione o Istituzioni Scolastiche. In tal modo sia l'apprendista che l'azienda sottoscrivendo il patto formativo con l'Ente di Formazione avrà già delineato il percorso formativo interno ed esterno all'azienda.

Attraverso la regolamentazione dell'apprendistato di primo livello così come proposta nel che può documento allegato, si intende osteggiare l'insuccesso scolastico attraverso uno strumento che può consentire il rientro formativo per quei giovani che lo avevano trascurato o lasciato nonché realizzare attività formative in grado di aumentare il raccordo con il contesto lavorativo dell'apprendista e riconoscere l'impresa quale sede formativa.

ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Per quanto sopra esposto si propone l'adozione di una delibera avente ad oggetto:

Approvazione della disciplina regionale per l'applicazione dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 167/2011, in attuazione della DGR n. 1196 del 01/08/2012 .

Il Responsabile del Procedimento
(dott. Giuseppe Soverchia)



seduta del 31 OTT 2012

5

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

delibera 1536

**Posizione di Funzione P.F. Istruzione, Formazione Integrata
Diritto allo studio e Controlli di primo livello**

VISTO

Il Dirigente

dott.ssa Graziella Cirilli

**PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INDUSTRIA ARTIGIANATO
ISTRUZIONE FORMAZIONE E LAVORO**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione.

Il Dirigente del Servizio
dott. Rolando Amici

La presente deliberazione si compone di n° 18 pagine, di cui n° 14 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario

dott.ssa Elisa Moroni



Allegato A

Linee Guida per la realizzazione di percorsi formativi nell'ambito del contratto di apprendistato per la qualifica professionale art. 3 D.Lgs. n. 167 del 14/9/2011

1) Premessa

L'Unione Europea invita gli Stati membri ad intensificare gli sforzi per promuovere la prima esperienza lavorativa dei giovani, la loro partecipazione al mercato del lavoro e un'offerta qualitativamente buona di occupazione, anche in apprendistato, per i giovani in particolare tra i 15 ed i 25 anni.¹ Allo stesso tempo l'Europa chiede di accrescere in maniera sostanziale il numero di apprendistati con l'auspicio che questi rappresentino opportunità reali per i giovani, in cooperazione con le parti sociali e anche all'interno di innovativi programmi di istruzione.

Il Decreto Legislativo n.167 del 14 settembre 2011 ha portato a compimento il processo di riforma del contratto di apprendistato quale canale privilegiato per l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro.

Inoltre, il Governo, attraverso la Legge n.92 del 28 giugno 2012, *Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*, ha attribuito massimo valore all'apprendistato – inteso nelle sue varie formulazioni e platee – che diviene il “trampolino di lancio” verso la maturazione professionale dei giovani lavoratori.

Su tali premesse, la Regione Marche intende promuovere l'implementazione di tale istituto contrattuale attraverso il finanziamento di percorsi formativi di qualità per i giovani tra i 15 ed i 25 anni che siano assunti in apprendistato per l'acquisizione di una qualifica professionale ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 167/2011 e s.m.i. e per i tutori o referenti aziendali ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. d) del D.lgs. 167/2011.

2) Riferimenti normativi: normativa comunitaria

- Regolamento (CE) n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006 modificato dal Regolamento (CE) n.284/2009 del 7/04/2009 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) 1260/1999;
- Regolamento (CE) 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento n. 1784/1999;
- Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006 modificato dal Regolamento (CE) n. 284/2009 del 7/04/2009 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e Corrigendum del 15 febbraio 2007;

¹ Conclusioni del Consiglio dell'Unione Europea dell'11 maggio 2012 sull'occupabilità dei diplomati e laureati al termine dei percorsi di istruzione e formazione.



seduta del 31 OTT 2012

delibera 1,536

7

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

- Regolamento (CE) 396/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che modifica il Regolamento (CE) 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili al contributo del FSE;
- Regolamento (CE) n. 846/2009 della Commissione, del 1 settembre 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento CE 1260/1999;
- Decisione Comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007) 3329 del 13 luglio 2007;
- Regolamento n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010 che modifica il Regolamento n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- Regolamento n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009 che modifica il Regolamento (CE) n.1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria, il Regolamento n. 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che modifica il Regolamento n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;
- Regolamento 846/2009 della Commissione del 1° settembre 2009, che modifica il Reg. n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/06 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- Decisione della Commissione Europea C (2010)9435 del 20 dicembre 2010 che approva il POR Marche FSE 2007-2013;
- Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio 15 dicembre 2004 relativa al Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass);
- Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE);
- Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro Europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF);
- Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET);



Normativa nazionale

- Legge 14 febbraio 2003, n. 30, "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro";
- Decreto Legislativo attuativo 10 settembre 2003, n. 276 avente ad oggetto "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro";
- Accordo in Conferenza unificata del 14 luglio 2005, recepito con D.I. del 10 ottobre 2005, che approva il modello di "Libretto formativo del cittadino", ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, articolo 2, comma 1, lettera i);
- Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53" e successive modificazioni; Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76 "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 139 del 22 Agosto 2007 "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";
- Legge 24 dicembre 2007, n. 247, Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale;
- Legge 6 agosto 2008, n. 133 con riferimento all'art. 64 comma 4 bis rispetto all'assolvimento dell'obbligo di istruzione nei percorsi di istruzione e formazione professionale;
- Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, recepito con D.I. del 15 giugno 2010, riguardante il primo anno di attuazione – anno scolastico e formativo 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 – All. 3 (Competenze tecnico professionali comuni di qualifica professionale – Aree qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale);
- Legge n. 183/2010 "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi dell'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro" in cui si prevede che possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con un contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto quindici anni;
- Decreto Ministeriale 27 gennaio 2010 n. 9, concernente l'adozione di un modello di certificazione delle competenze acquisite dagli studenti nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione;



seduta del 31 OTT 2012

9

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

delibera 1.536

- Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e relativo allegato, approvato in Conferenza Unificata il 27 luglio 2011;
- Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, con i relativi allegati approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 27 luglio 2011 e recepito con D.I. dell' 11 novembre 2011;
- "Piano di azione per l'occupabilità dei giovani attraverso l'integrazione tra apprendimento e lavoro Italia 2020, realizzato dal MLPS e dal MIUR", che ha individuato, nell'ambito delle priorità per la piena occupabilità dei giovani il rilancio dell'apprendistato quale "innovativo strumento di placement, fondato sulla integrazione tra sistema educativo e formativo e mercato del lavoro...";
- Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167, Testo Unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
- Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 19 gennaio 2012, riguardante l'integrazione del repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;
- Accordo tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 marzo 2012, per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale;
- Accordo tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 19 aprile 2012 per la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato per la qualifica o il diploma professionale a norma dell'articolo 6 del Decreto legislativo 14 settembre 2011 n. 167;
- Legge n. 92 del 28 giugno 2012, Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.

1) Normativa regionale

- Art. 17 della Legge regionale n.2/2005 "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro come modificato dalla Legge regionale n. 14 del 7 maggio 2012"
- Delibera giunta regionale 7 dicembre 2011 n. 1644 "Approvazione delle linee guida per lo sviluppo della formazione individuale a catalogo – Catalogo regionale (FORM.I.CA)"



- Delibera giunta regionale 7 febbraio 2011 n. 133 "D.lgs 17 ottobre 2005 n. 226 – capo III – DGR 1038/2010 – Attuazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale – Approvazione schemi di accordo"

- Delibera di giunta regionale 28 giugno 2010 n. 1035 "DGR n. 62/2011 – DGR n. 2164/2001 e s.i. e s.m. – Integrazione delle strutture formative della Regione Marche per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005".

- Delibera giunta regionale 19 marzo 2012 n. 322 "D.Lgs 17 ottobre 2005 n. 226, capo III – DGR n. 133/2011 – Attuazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale

- Delibera giunta regionale 1 agosto 2012 n. 1196 "Approvazione degli schemi di accordo tra la Regione Marche e le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le Università, Fondazioni Its e l'Ufficio scolastico Regionale per la disciplina dell'apprendistato secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 167 del 14 settembre 2011"

2) Obiettivi e principi generali

Il Decreto legislativo n. 167 del 2011 (Testo Unico sull'Apprendistato) ha esteso questa tipologia di apprendistato per l'ottenimento della qualifica e del diploma professionale ai giovani fino a 25 anni, rendendolo uno strumento di grande potenzialità per agevolare l'inserimento lavorativo di tutti i giovani che risultano maggiormente esposti, per varie ragioni, al rischio di esclusione sociale.

Il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale viene altresì indicato come uno strumento innovativo e fondamentale per i giovani che sono usciti precocemente dai percorsi scolastici anche come un momento di unione e transizione tra il sistema formativo e il mondo del lavoro. Grazie all'accrescimento delle professionalità e delle competenze dei giovani apprendisti, è possibile potenziarne anche l'occupabilità riducendo così la dispersione scolastica e formativa. Il contratto di apprendistato può rappresentare un percorso privilegiato di ingresso nel mondo del lavoro assicurando ai giovani che abbiano compiuto 15 anni e fino al compimento dei 25 anni, l'acquisizione di competenze di base, tecnico-professionali comuni e specifiche attraverso percorsi formativi di qualità.

In particolare, la Regione Marche intende sostenere, garantire e finanziare, con specifiche risorse, la formazione per i giovani apprendisti minorenni (15-18 anni) per l'espletamento del diritto e dovere di istruzione e formazione.

La durata massima del contratto è connessa al titolo di studio conseguibile e non può superare:

- 3 anni per il conseguimento della qualifica professionale
- 4 anni per il conseguimento del diploma professionale, a cui possono accedere solo coloro che risultano in possesso del titolo di qualifica professionale e a condizione della presenza di risorse disponibili per finanziare la formazione

La Regione intende inoltre sostenere azioni di sistema per la promozione e la diffusione del contratto di apprendistato per la qualifica professionale e azioni integrate di supporto a sostegno dell'offerta formativa in apprendistato per la qualifica professionale, quali attività di orientamento per gli apprendisti, bilancio e certificazione delle competenze in entrata, co-



progettazione del piano formativo individuale da parte dell'istituzione scolastica e formativa in accordo con l'impresa.

La Regione Marche, attraverso le presenti Linee Guida intende definire le indicazioni per la realizzazione di azioni formative per l'apprendistato per la qualifica professionale funzionali all'emanazione di procedure ad evidenza pubblica a livello provinciale.

3) Offerta formativa

I percorsi formativi in apprendistato per la qualifica professionale prevedono la frequenza di attività di formazione, esterna all'azienda, strutturata in osservanza agli standard fissati dalla Regione Marche nel rispetto di quanto definito nell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio scorso, recepito con D.I. dell'11 novembre 2011, e nel D.Lgs. n. 226/2005 per un monte ore non inferiore a 400 ore annue, tenuto conto della possibilità, nel caso di apprendisti maggiorenni, di riconoscere crediti formativi in ingresso alla luce delle competenze possedute.

La realizzazione dei percorsi formativi per l'apprendistato per il conseguimento di una qualifica professionale verrà realizzata dalle Istituzioni scolastiche e formative specificatamente accreditate per l'erogazione di percorsi triennali di IeFp, ai sensi della delibera regionale n. 1035/2010 a seguito dell'emanazione di procedure ad evidenza pubblica a livello provinciale.

Ciascuna proposta progettuale dovrà garantire la copertura di una o più Aree professionali e le relative qualifiche previste dall'Accordo approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 27 luglio 2011 e recepito con D.I. dell'11 novembre 2011 e s.m.i..

Ai titolari dell'offerta formativa, accreditati specificatamente per l'erogazione di percorsi triennali di IeFp ai sensi della delibera regionale n. 1035/2010 spetta il compito di effettuare il bilancio di competenze del giovane in ingresso, ai fini del riconoscimento di eventuali crediti o debiti formativi, con particolare riferimento agli apprendisti di età superiore ai 18 anni a cui è possibile prefigurare una durata, un'articolazione e un'organizzazione del percorso formativo differenziata in base alle competenze possedute. Si farà riferimento anche al Libretto formativo già approvato dalla Regione Marche e al sistema di certificazione delle competenze.

4) Articolazione, modalità e durata dei percorsi formativi

I percorsi formativi per il conseguimento di una qualifica professionale attraverso il contratto di apprendistato si articolano nelle seguenti tipologie:

- percorsi triennali: rivolti ai giovani in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado, che non hanno frequentato istituti di scuola secondaria di II grado o percorsi di IeFp coerenti (privi di crediti di ingresso)
- percorsi biennali: rivolti a giovani in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado, che hanno frequentato almeno un anno presso istituti di scuola secondaria di II grado o percorsi di IeFp coerenti (con crediti in ingresso)



- percorsi annuali: rivolti a giovani in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado, che hanno frequentato almeno due anni presso istituti di scuola secondaria di II grado o percorsi di IeFp coerenti (con crediti in ingresso)

In tutti i casi la qualifica professionale da conseguire deve essere coerente con le attività lavorative svolte dall'apprendista all'interno dell'azienda.

La formazione strutturata di 400 ore annue è finalizzata prioritariamente al raggiungimento di:

- competenze di base linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico-sociali ed economiche
- competenze tecnico-professionali comuni
- competenze tecnico-professionali specifiche

Gli standard minimi formativi relativi alle competenze di base linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico-sociali ed economiche, al fine di assicurare l'equivalenza formativa di tutti i percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione, sono quelli definiti dall'allegato 4 del Decreto Interministeriale 11 novembre 2011 di recepimento dell'Accordo in Conferenza Stato - Regioni del 27 luglio 2011.

Le competenze tecnico professionali comuni di qualifica professionale nelle aree qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale sono quelle stabilite dall'allegato 3 dell'Accordo in Conferenza Stato - Regioni del 29 aprile 2010 recepito con D.M. del 15 giugno 2010.

Gli standard minimi formativi delle competenze tecnico professionali sono quelli definiti per ciascuna figura nell'Accordo in Conferenza Stato - Regioni del 27 luglio 2011 che istituisce il Repertorio dell'offerta nazionale di istruzione e Formazione Professionale, integrato dall'Accordo in Conferenza Stato - Regioni del 19 gennaio 2012.

La formazione può essere erogata, da parte delle Istituzioni scolastiche e formative accreditate ai sensi della Dgr n. 1035/2010 anche tramite l'erogazione di voucher, con la previsione anche di modalità innovative di erogazione della formazione quali:

- aule virtuali in presenza di apprendisti residenti a molta distanza dalla sede dell'Agenzia Formativa accreditata;
- learning week organizzate in ambito provinciale (durata di 5 giorni per un totale di 40 ore di lezione) con lo scopo anche di valorizzare la creatività dell'apprendista attraverso metodologie innovative di apprendimento (es. workshop, focus group, testimonianze, uso di filmati, case history, visite aziendali....) volte a stimolare il coinvolgimento e l'interazione tra i partecipanti.

Le modalità di erogazione della formazione indicate presuppongono il possesso di capacità tecnologiche avanzate nonché di supporti e strumenti adeguati da parte dell'Istituzione formativa accreditata che realizzerà la formazione.

Per la prima modalità, aule virtuali, pre-requisito fondamentale è la creazione di una piattaforma tecnologica per la gestione della formazione volta a garantire la contemporaneità tra la formazione in aula e quella a distanza



5) I profili professionali per la qualifica e il diploma professionale

L'accordo siglato tra la Regione Marche, le Parti sociali e l'Ufficio scolastico regionale ha recepito tutte le figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali conseguibili attraverso l'apprendistato per la qualifica e il per il diploma professionale ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 167/2011 di cui all'art.18 comma 1, lettera d, del D.Lgs. 226/2005 come definite nell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011 e s.m.i.

Si riportano di seguito le 7 Aree Professionali e le relative qualifiche:

AREA PROFESSIONALE	QUALIFICHE IFP
1) AGROALIMENTARE - Agricoltura, silvicoltura e pesca - Produzioni alimentari	OPERATORE AGRICOLO <ul style="list-style-type: none"> • Allevamento animali domestici • Coltivazione arboree, erbacee, ortofloricole • Silvicoltura e salvaguardia dell'ambiente
	OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE ALIMENTARE
	OPERATORE DEL MARE DELLE ACQUE INTERNE
2) MANIFATTURIERA E ARTIGIANATO - Chimica - Estrazione gas, petrolio, carbone, minerali e lavorazione pietre - Vetro, ceramica e materiali da costruzione Legno e arredo Carta e cartotecnica - TAC e sistema moda	OPERATORE DELLE PRODUZIONI CHIMICHE
	OPERATORE DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE
	OPERATORE DEL LEGNO
	OPERATORE DELL'ABBIGLIAMENTO
	OPERATORE DELLE CALZATURE
3) MECCANICA, IMPIANTI E COSTRUZIONI - Meccanica; produzione e manutenzione di macchine; Impiantistica - Edilizia - Servizi di public utilities	OPERATORE ELETTRICO
	OPERATORE ELETTRONICO
	OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE <ul style="list-style-type: none"> • Riparazioni parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo • Riparazioni di carrozzeria
	OPERATORE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI
	OPERATORE MECCANICO
	OPERATORE EDILE
	OPERATORE DEL MONTAGGIO E DELLA MANUTENZIONE DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

<p>4) CULTURA, INFORMAZIONE E TECNOLOGIE INFORMATICHE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stampa ed editoria - Servizi di informatica - Servizi di telecomunicazione e poste - Servizi culturali e di spettacolo 	<p>OPERATORE GRAFICO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stampa e allestimento • Multimedia
<p>5) SERVIZI COMMERCIALI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Servizi di distribuzione commerciale - Trasporti e logistica - Servizi finanziari e assicurativi - Area comune: Servizi alle imprese 	<p>OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA</p> <p>OPERATORE AMMINISTRATIVO-SEGRETARIALE</p> <p>OPERATORE DEI SISTEMI E DEI SERVIZI LOGISTICI</p>
<p>6) TURISMO E SPORT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Servizi turistici - Servizi attività ricreative e sportive 	<p>OPERATORE DELLA RISTORAZIONE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Preparazione pasti • Servizi di sala e bar <p>OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE ED ACCOGLIENZA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strutture ricettive • Servizi del turismo
<p>7) SERVIZI ALLA PERSONA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Servizi socio-sanitari - Servizi di educazione e formazione - Servizi alla persona 	<p>OPERATORE DEL BENESSERE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acconciatura • Estetica

Si rinvia ad un eventuale successivo provvedimento la declinazione di tali figure e indirizzi a livello regionale in profili che rappresentano una declinazione dello standard formativo nazionale rispetto a specificità territoriali del mercato del lavoro.

6) Il Piano Formativo Individuale

Il Piano Formativo Individuale (PFI), ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.lgs. 167/2011 deve essere definito entro trenta giorni dalla stipula del contratto.

Il PFI, elaborato in accordo tra il tutor didattico e il tutore o referente aziendale e sottoscritto dall'azienda, dall'apprendista e dall'Istituzione scolastica e formativa accreditata definisce:

- la qualifica professionale da conseguire (coerente al lavoro che l'apprendista svolge in azienda) ;



seduta del 31 OTT 2012

delibera 1536

15

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

- la durata e l'articolazione della formazione secondo standard e modalità previsti dalla contrattazione collettiva e dall'Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011, tenuto conto dei crediti formativi in ingresso e del titolo da conseguire;
- la programmazione didattica del percorso formativo dell'apprendista;
- gli esiti di apprendimento intermedi, i tempi e le relative modalità di realizzazione delle prove di verifica.

L'accordo tra tutor didattico, che rappresenta l'istituzione formativa, e il referente aziendale, che rappresenta l'azienda e l'apprendista stesso si dovrà concretizzare nella sottoscrizione del PFI dove le parti assumono reciprocamente impegni e responsabilità.

Nello schema di Piano Formativo Individuale sono presenti le informazioni relative a:

- A) Dati del datore di lavoro (Denominazione, codice fiscale, partita Iva, indirizzo sede legale, indirizzo unità operativa, recapiti, attività, contratti utilizzati);
- B) Dati relativi all'apprendista (nome e cognome, codice fiscale, date e luogo di nascita, residenza, recapito, cittadinanza, scadenza del permesso di soggiorno, Centro per l'impiego di riferimento);
- C) Dati relativi alle esperienze formative e di lavoro (titoli di studio posseduti ed eventuali percorsi di istruzione non conclusi; esperienze lavorative; eventuali periodi di apprendistato svolti; eventuale possesso di una qualifica professionale);
- D) Aspetti normativi (qualifica da conseguire, durata, orario di lavoro, livello iniziale e finale di inquadramento);
- E) Tutor (tutor aziendale, codice fiscale, livello di inquadramento, anni di esperienza);
- F) Contenuti formativi: (Competenze trasversali; Competenze tecnico-professionali comuni e specifiche; modalità di erogazione e di articolazione della formazione).

Nel Piano Formativo Individuale è possibile indicare anche una scheda degli interventi formativi di dettaglio per ciascuna annualità.

Il PFI, definito per il singolo apprendista, dovrà essere inviato alla Provincia competente per territorio quale elemento di conoscenza indispensabile per la programmazione dell'offerta formativa e gli impegni finanziari connessi.

7) Verifica ed attestazione dei risultati di apprendimento

I percorsi formativi devono risultare documentabili e verificabili mediante l'utilizzo di un registro attestante lo svolgimento della formazione ed i contenuti impartiti all'apprendista e attraverso prove di verifica intermedie previste dal Piano formativo individuale.

I percorsi formativi si concludono con un esame finale organizzato secondo quanto previsto dalla normativa regionale in materia di istruzione e formazione professionale.

Sono ammessi all'esame finale gli apprendisti che hanno frequentato almeno il 75% del monte ore totale della formazione strutturata prevista dal PFI e che abbiano acquisito i risultati di apprendimento attesi dal Piano Formativo Individuale.

Il raggiungimento degli obiettivi formativi da parte dell'apprendista è attestato dall'Istituzione scolastica e formativa in accordo con il tutore o referente aziendale e sulla base anche degli esiti delle prove di verifica intermedie.



Agli apprendisti che interrompono il rapporto di lavoro prima del conseguimento della qualifica è rilasciato un attestato di frequenza dalle istituzioni scolastiche e formative spendibile per il riconoscimento dei crediti in ingresso nel passaggio ad altro rapporto di lavoro o al percorso di istruzione - formazione o all'istruzione.

8) Gestione ed attuazione delle attività formative

La gestione e il controllo delle attività formative sono di competenza delle Province che le realizzano attraverso le Istituzioni scolastiche e formative specificatamente accreditate per l'erogazione di percorsi triennali di IeFp, ai sensi della delibera regionale n. 1035/2010, anche in forma di ATI o ATS, con soggetti e organismi funzionali all'attuazione della proposta progettuale tra quelli di seguito indicati: Organismi formativi con esperienza nei settori/qualifiche professionali previsti dall'Accordo approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 27 luglio 2011 e recepito con D.I. dell'11 novembre 2011 e s.m.i., Enti Bilaterali, Associazioni di categoria, Organizzazioni sindacali, Camere di Commercio, soggetti autorizzati (ad esempio Università, Fondazione Consulenti del lavoro, APL, Patronati).

Le Istituzioni scolastiche e formative specificatamente accreditate per l'erogazione di percorsi triennali di IeFp, ai sensi della delibera regionale n. 1035/2010 dovranno rivestire la qualifica di capofila .

9) Disposizioni finanziarie

Per la realizzazione dei percorsi formativi sono previste risorse provenienti dal fondo di riparto ministeriale per l'apprendistato con la possibilità di utilizzo di risorse del Fondo Sociale Europeo per contrastare la dispersione scolastica e formativa.

La Regione si riserva di definire misure per sostenere azioni di sistema per la promozione e la diffusione del contratto di apprendistato per la qualifica professionale e di azioni di supporto integrate a sostegno dell'offerta formativa in apprendistato.

La Regione si riserva altresì di definire ulteriori misure per l'incentivazione della stabilizzazione del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale.



seduta del 31 OTT 2012

17

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

delibera 1536

FAC-SIMILE DI PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE PER APPRENDISTI

(Il presente modello di Piano formativo individuale è stato elaborato sulla base delle indicazioni contenute nel D.Lgs.167/2011 e nella normativa regionale di riferimento. Il suo utilizzo non è obbligatorio e le informazioni richieste possono essere modificate e /o integrate con quanto previsto dal contratto collettivo e/o accordo interconfederale di riferimento)

**Piano formativo individuale relativo all'assunzione, in qualità di apprendista,
del/la sig./ra _____**

A. Dati relativi al datore di lavoro

Denominazione datore di lavoro

Codice fiscale / partita iva

Indirizzo della sede legale

Indirizzo dell'unità operativa interessata

Recapito telefonico/fax/e-mail

Attività

Contratto utilizzato

B. Dati relativi all'apprendista

Nome e cognome

Codice fiscale

Data e luogo di nascita

Residenza

Recapito telefonico/fax/e-mail

Cittadinanza

Scadenza del permesso di soggiorno (nel caso di stranieri) _____

Centro per l'Impiego Orientamento e Formazione di riferimento ai sensi del D.Lgs 297/2002

51



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

C. Dati relativi alle esperienze formative e di lavoro

Titoli di studio posseduti ed eventuali percorsi di istruzione non conclusi _____

Esperienze lavorative _____

Eventuali periodi di apprendistato svolti dal _____ al _____

Formazione extra scolastica compresa quella svolta in apprendistato

a)

b)

c)

d)

Eventuale possesso di una qualifica professionale (specificare quale)

Il presente piano formativo individuale ha lo scopo di far conseguire all'apprendista una qualificazione attraverso una formazione e la acquisizione di competenze di base e trasversali (funzionali alla qualifica da conseguire) e tecnico-professionali.

D. Tutor Aziendale e Didattico

Tutor aziendale⁽¹⁾ Sig./Sig.ra _____

Codice fiscale _____

Livello di inquadramento (se dipendente) _____

Anni di esperienza _____

Tutor Didattico Sig./Sig.ra _____

⁽¹⁾ (Precisare se si tratta del titolare, di un socio o di un familiare coadiuvante, in quanto nelle imprese con meno di 15 dipendenti e nelle imprese artigiane le funzioni di tutore possono essere svolte anche dai soggetti sopraindicati)

F. Formazione nell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale

La formazione avviene nel rispetto degli standard formativi e del monte ore di formazione fissati a livello locale e secondo quanto previsto dalla normativa regionale e dall'accordo territoriale per la qualifica e il diploma professionale ai sensi del D.Lgs.n.226/2005

1 QUALIFICA PROFESSIONALE DA
CONSEGUIRE* _____



seduta del 31 OTT 2012

19

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

delibera 1,536.

2. Competenze di base (linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche)

a)

b)

c)

d)

3. Competenze tecnico-professionali comuni e specifiche

a)

b)

c)

d)

4. Durata, modalità di erogazione e di articolazione della formazione: _____

5. Istituzione formativa accreditata:

Ragione Sociale: _____

Indirizzo: _____

Legale Rappresentante _____

Accreditamento Decreto Regione Marche N. _____ del _____

*L' accordo siglato tra la Regione Marche, le Parti sociali e l'Ufficio scolastico regionale ha recepito tutte le figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali conseguibili attraverso l'apprendistato per la qualifica e il per il diploma professionale ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 167/2011 di cui all'art.18 comma 1, lettera d, del D.Lgs. 226/2005 come definite nell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011 e s.m.i.

L'impresa

L'Istituzione formativa accreditata

L'apprendista
